



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 78

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Morosin

**DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEGLI AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ALLE ZONE A TRAFFICO
LIMITATO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 maggio 2026.

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Relazione:

Il presente progetto di legge reca disposizioni finalizzate a favorire una gestione uniforme, efficiente e semplificata dell'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) da parte degli agenti e rappresentanti di commercio operanti nel territorio regionale.

Negli ultimi anni, la crescente diffusione delle ZTL nei centri urbani, introdotte dai comuni per finalità di tutela ambientale, sicurezza urbana, contenimento del traffico e miglioramento della qualità della vita nei centri storici, ha determinato una progressiva frammentazione delle modalità di accesso e delle procedure amministrative necessarie per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti che, per esigenze lavorative, necessitano di frequenti spostamenti sul territorio.

In particolare, gli agenti e rappresentanti di commercio svolgono quotidianamente un'attività professionale caratterizzata da mobilità continua tra diversi comuni e realtà territoriali. L'attuale sistema, fondato su regolamenti comunali autonomi e spesso differenti tra loro, comporta per tali operatori numerosi adempimenti amministrativi, richieste multiple di autorizzazione, registrazioni su piattaforme differenti, nonché difficoltà operative legate alla varietà delle procedure e dei criteri applicati dai singoli enti locali.

Tale situazione genera inevitabili aggravii burocratici e organizzativi sia per gli operatori economici sia per le amministrazioni comunali, con conseguenti inefficienze gestionali e maggiori costi amministrativi.

Il progetto di legge si propone pertanto di promuovere, nel rispetto delle competenze comunali in materia di regolazione della circolazione nei centri abitati previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, un sistema unitario regionale finalizzato alla gestione coordinata dei permessi di accesso alle ZTL mediante una piattaforma informatica condivisa tra la Regione del Veneto e i comuni aderenti.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali orientate alla semplificazione amministrativa, alla digitalizzazione dei servizi pubblici, al sostegno delle attività economiche e alla promozione della mobilità sostenibile, in coerenza con gli strumenti regionali di programmazione ambientale e di tutela della qualità dell'aria.

La realizzazione di una piattaforma informatica regionale, sulla scia delle soluzioni digitali già sviluppate dalla Regione del Veneto in altri ambiti amministrativi, consentirà di uniformare e rendere più rapide le procedure di autorizzazione, agevolando il reciproco scambio delle informazioni tra i comuni aderenti e permettendo il rilascio di un contrassegno unico riconosciuto nell'ambito del sistema regionale.

L'introduzione del sistema previsto dalla presente proposta normativa è suscettibile di produrre significativi benefici sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo economico e organizzativo.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio, la nuova disciplina consentirà una considerevole riduzione degli adempimenti burocratici, semplificando le procedure di richiesta e gestione delle autorizzazioni di accesso alle ZTL e favorendo una maggiore efficienza nello svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana.

Per i comuni aderenti, il sistema unitario regionale permetterà invece di razionalizzare le attività di gestione e controllo degli accessi, favorendo l'interoperabilità tra le banche dati e riducendo gli oneri amministrativi connessi alla gestione autonoma delle autorizzazioni.

La proposta normativa mira inoltre a rafforzare il rapporto di collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, attraverso un modello organizzativo basato sull'adesione volontaria dei comuni e sul coordinamento regionale delle infrastrutture informatiche e delle modalità operative.

La partecipazione dei comuni avviene infatti su base volontaria, mediante la stipula di uno specifico accordo di adesione promosso dalla Giunta regionale. La Regione svolge un ruolo di coordinamento e supporto, agevolando l'adesione dei comuni del Veneto al sistema unitario previsto dalla presente normativa.

Il testo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, promuovendo l'introduzione di una piattaforma informatica regionale per la gestione delle autorizzazioni di accesso alle ZTL destinate agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e al sistema previdenziale Enasarco.

L'articolo 2 disciplina l'adesione dei comuni al sistema unitario regionale, prevedendo la promozione di accordi di adesione tra la Regione e gli enti locali interessati, nonché la definizione delle modalità operative e organizzative del sistema, tra cui il rilascio di un contrassegno unico. L'articolo prevede inoltre che la Giunta regionale promuova l'adesione dei comuni del Veneto al sistema unitario regionale disciplinato dal presente progetto di legge, mediante il riconoscimento di forme di premialità nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi regionali destinati a interventi e progetti in materia di viabilità e sicurezza stradale.

L'articolo 3 reca disposizioni relative alla realizzazione della piattaforma informatica, prevedendo l'utilizzo, ove possibile, di strumenti e applicativi già disponibili presso le strutture regionali e promuovendo il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'articolo 4 introduce una clausola valutativa, disponendo la trasmissione alla competente commissione consiliare di una relazione sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria, quantificando gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della regolamentazione della circolazione nei centri abitati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", coerentemente con gli obiettivi delle azioni programmatiche del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera regionale (PRTRA), nel quadro delle iniziative a sostegno dello sviluppo economico locale, della mobilità sostenibile e della semplificazione amministrativa volte a rafforzare il sistema delle attività commerciali, promuove e sostiene l'introduzione di una piattaforma informatica per la gestione delle autorizzazioni di accesso alle zone a traffico limitato per gli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti alla Camera di commercio e al sistema previdenziale Enasarco, ottimizzando le procedure e gli strumenti operativi dei comuni.

Art. 2 - Adesione dei comuni.

1. Al fine di sostenere l'attuazione di un sistema unitario regionale di rilascio, controllo e gestione dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato per gli agenti e rappresentanti di commercio, realizzato mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 1 e idoneo a consentire il reciproco scambio delle targhe dei veicoli nonché il rilascio di un contrassegno unico, la Giunta regionale promuove la stipula di un accordo di adesione con i comuni del Veneto interessati.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce lo schema di accordo di adesione per disciplinare i rapporti tra la Regione del Veneto e i comuni aderenti nonché stabilisce le modalità di realizzazione e gestione del sistema unitario regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale promuove l'adesione dei comuni del Veneto al sistema unitario regionale di cui alla presente legge, riconoscendo forme di premialità nella definizione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi a sostegno di interventi e progetti relativi alla viabilità e alla sicurezza stradale.

Art. 3 - Piattaforma informatica.

1. Per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale, ove possibile, anche di soluzioni o applicativi già in uso presso le strutture regionali, aventi analoghe finalità.

2. L'Accordo di adesione prevede, altresì, iniziative finalizzate a facilitare e promuovere l'utilizzo della piattaforma informatica, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 4 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, allo scadere dell'anno seguente all'entrata in vigore, trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di cui alla presente legge quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Adesione dei comuni.....	3
Art. 3 - Piattaforma informatica.....	3
Art. 4 - Clausola valutativa.....	3
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4
Art. 6 - Entrata in vigore.....	4